



PIERO DELBOSCO

VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

009-2018

31 agosto 2018

A norma del can. 469 del Codice di Diritto Canonico, la Curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la Diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della Diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria.

Visti i cann. 129-144 sulla potestà di governo, i cann. 469-502 sulla Curia diocesana, sul Consiglio presbiterale e sul Collegio dei consultori, i cann. 511-514 sul Consiglio pastorale e i cann. 1419-1427 sul Tribunale diocesano di prima istanza;

considerato che negli ultimi decenni, ad opera dei miei predecessori Carlo Aliprandi e Natalino Pescarolo, gli organismi e le persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la Diocesi di Cuneo sono cresciuti di numero, acquisendo competenze sempre più articolate;

viste le Proposte pastorali del quarto Sinodo diocesano cuneese, promulgate dal mio predecessore Carlo Aliprandi il 29 settembre 1998, in particolare gli artt. 51-55 sulla catechesi, l'art. 99 sull'ufficio liturgico, gli artt. 137-138 sulla pastorale della carità, l'art. 199 sull'amministrazione dei beni temporali, gli artt. 56-57 e 223 sulla formazione, gli artt. 271-275 sulla pastorale familiare, gli artt. 290-293 e 338-340 sulla pastorale giovanile, scolastica e di ambiente in genere, gli artt. 334-337 sull'impegno socio-politico e gli artt. 348-353 sulla comunicazione;

tenuto conto di quanto indicato dall'*Istruzione in materia amministrativa*, approvata dalla cinquantaquattresima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e promulgata dal Cardinale Presidente in data 1 settembre 2005, in particolare nel capitolo sesto sull'ente Diocesi;

viste le indicazioni e le prescrizioni della Lettera apostolica in forma di *motu proprio* sul servizio della carità *Intima ecclesiae natura*, promulgata da Benedetto XVI in data 1 dicembre 2012;

verificata la necessità di coordinare meglio tutti gli organismi e le persone della Curia diocesana, segnalata dal mio predecessore Giuseppe Cavallotto con l'*Istruzione* del 30 settembre 2015, da me recepita e precisata nel Decreto del 16 dicembre 2016, modificando le norme generali finora vigenti in virtù degli artt. 93-98 delle Costituzioni sinodali del terzo Sinodo diocesano cuneese, promulgate dal mio predecessore Giacomo Rosso il 16 ottobre 1955, e del Regolamento per la Curia, promulgato dal mio predecessore Guido Tonetti il 15 gennaio 1960;

con il presente Decreto promulgo lo Statuto della Curia diocesana di Cuneo, qui allegato, che entrerà in vigore a partire dal 1 ottobre 2018, nei modi e nei termini ivi previsti, *ad experimentum* per due anni, nonostante qualsiasi cosa contraria.

Statuto della Curia diocesana di Cuneo

Sommario

Norme generali	3
Le risorse umane	3
Le attrezzature e le risorse finanziarie	5
Redazione, archiviazione e pubblicità degli atti di Curia	6
Il settore Affari generali	6
Il Vicario generale	7
Il Vicario episcopale per i chierici e i religiosi	7
Il Moderator curiae.....	7
L’Economo diocesano.....	7
Il Cancelliere vescovile.....	8
La segreteria generale	8
Costi e Fondi finanziari del settore Affari generali	8
Il settore Evangelizzazione e sacramenti	9
Il Vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i sacramenti	9
Uffici e servizi del settore Evangelizzazione e sacramenti.....	10
Il settore Carità e impegno sociale	11
Il Vicario episcopale per la Carità e l’impegno sociale.....	11
Uffici del settore Carità e impegno sociale.....	12
Il settore Cultura	12
Il Vicario episcopale per la Cultura	12
Uffici del settore Cultura	13
Il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici	13
Il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano	13
I Tribunali interdiocesani e i Vicari giudiziali	13
Norme transitorie e finali	14

Norme generali

1. La Curia diocesana di Cuneo, strumento che aiuta il Vescovo nel governo di tutta la Diocesi, è costituita dagli uffici e dai servizi, eventualmente articolati in commissioni, definiti in questo Statuto e raggruppati in quattro settori: Affari generali, Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale, Cultura.
2. Anche il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici fanno parte della Curia diocesana: attraverso questi organismi, che su alcune importanti materie devono dare o negare un consenso, i membri del popolo di Dio, in particolare i sacerdoti, sono in qualche modo associati al governo esercitato dal Vescovo diocesano.
3. Nella gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie della Curia diocesana il Vescovo diocesano si avvale del *Moderator curiae*, del Cancelliere vescovile e dell'Economo diocesano, secondo le modalità definite da questo Statuto.
4. Collaborano al governo esercitato dal Vescovo diocesano, pur non essendo un'articolazione della Curia diocesana, il Consiglio presbiterale, soprattutto come organo consultivo per la potestà legislativa, il Consiglio pastorale diocesano, nell'ambito della promozione dell'attività pastorale, e i Tribunali interdiocesani, con i rispettivi Vicari giudiziali, strumenti della potestà giudiziaria.
5. La Curia diocesana ha sede a Cuneo, nel palazzo del Seminario vescovile di via Amedeo Rossi 28, secondo le intese e nei modi accordati tra il *Moderator curiae* e il Rettore del Seminario stesso.

Le risorse umane

6. Nella Curia diocesana le risorse umane sono costituite dal Vicario generale, dai Vicari episcopali, dai Delegati vescovili, dai Direttori di un ufficio o di un servizio, dai membri delle commissioni e dagli addetti.
7. Partecipano alla potestà esecutiva del Vescovo diocesano soltanto il Vicario generale, in modalità ordinaria su tutte le materie e su tutti i settori, in particolare sul settore Affari generali, e i Vicari episcopali, in modalità ordinaria sulle materie di propria competenza, come pure i Delegati vescovili, in modalità delegata ciascuno sulle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal Codice di diritto canonico, in particolare nei cann. 129-144 sulla potestà di governo e nei cann. 475-481 sui Vicari generali ed episcopali, e secondo le determinazioni di questo Statuto.
8. In sede civile, soltanto il Vescovo diocesano ha potestà negoziale per la Diocesi di Cuneo, essendone l'amministratore unico e il legale rappresentante, a norma del can. 393. Per tutti i negozi, la rappresentanza negoziale viene concessa dal Vescovo all'Economo diocesano, che la esercita sotto la sua direzione in virtù di una procura, conferita per gli effetti civili con atto notarile. Eccezionalmente, per specifici e limitati negozi, il Vescovo può conferire analoga procura ad altri.
9. Il Vicario generale e i Vicari episcopali sono sacerdoti di età non inferiore a trent'anni, liberamente nominati dal Vescovo diocesano a norma del can. 477 a tempo determinato, di norma per la durata di un quinquennio, fatto salvo il can. 186, scaduto il quale possono essere nominati per altri periodi, ed in sede vacante decadono dal loro ufficio. La potestà ordinaria dei Vicari episcopali è delimitata secondo le determinazioni di questo Statuto e, eventualmente, le ulteriori specificazioni contenute nella lettera di nomina.
10. I Delegati vescovili sono di norma sacerdoti, ma possono essere anche altri fedeli; vengono liberamente costituiti dal Vescovo diocesano per determinate materie specifiche, con delega che non cessa in sede vacante, a norma del can. 142§1, pur dovendo limitarsi al disbrigo degli affari correnti, cooperando con chi regge la Diocesi.
11. La direzione di ciascun settore, escluso il settore Affari generali che compete al Vicario generale, di norma viene affidata dal Vescovo diocesano ad un Vicario episcopale. Il Vescovo, quando non

intende nominare un Vicario episcopale di settore, affida la direzione del settore ad un Delegato episcopale, che costituisce scegliendolo tra i Direttori sacerdoti di un ufficio o di un servizio del settore, di età non inferiore a trent'anni, con delega conferita per il tempo in cui è titolare dell'ufficio o del servizio, revocabile, che decade in sede vacante, diversamente dal disposto del can. 142§1. Qualora in un settore il Vescovo non abbia nominato il Vicario episcopale e non abbia neanche provveduto a costituire il Delegato episcopale la direzione del settore è assunta dal Vicario generale.

12. Il Vicario generale e i Vicari episcopali costituiscono il Consiglio episcopale di cui al can. 473§4, che coopera con il Vescovo diocesano nel governo della Diocesi, anche per quanto riguarda la provvista degli uffici ecclesiastici, nei modi stabiliti dal proprio Regolamento, promulgato dal Vescovo stesso. Spetta al Consiglio episcopale favorire il lavoro coordinato e comune tra i settori della Curia diocesana: pertanto, a norma del Regolamento, quando necessario il Vescovo può farvi partecipare anche gli eventuali Delegati episcopali di settore o altri sacerdoti.
13. I Direttori di un ufficio o di un servizio sono di norma sacerdoti, ma possono essere anche altri fedeli, eccetto che per l'ufficio del *Moderator curiae*, a norma del can. 473§2. Pur avendo piena autonomia nella direzione operativa del proprio ufficio o servizio, essi non hanno potestà esecutiva, salvo quelli a cui questo Statuto conferisca specifiche deleghe, ma cooperano alla potestà esecutiva del Vicario generale o dei Vicari episcopali; vengono nominati dal Vescovo diocesano, che può sempre rimuoverli, a tempo determinato, di norma per la durata di un quinquennio, fatto salvo il can. 186, scaduto il quale possono essere nominati per altri periodi, e in sede vacante non decadono dal loro ufficio, pur dovendolo limitare al disbrigo degli affari correnti, cooperando con chi regge la Diocesi. Di norma ogni ufficio o servizio ha un solo Direttore, con eventualmente un vicario, a cui si attribuisce la qualifica di Vicedirettore; tuttavia, ove lo ritenga opportuno, il Vescovo diocesano può nominare più persone come Direttori *in solidum* di un ufficio, costituendo una di esse come Referente, con funzioni di coordinamento.
14. I membri delle commissioni esercitano funzioni consultive e sono nominati dal Vicario generale di norma per la durata di un quinquennio, su proposta del Direttore dell'ufficio o del servizio di cui sono articolazione, scaduto il quale possono essere nominati per altri periodi.
15. Gli addetti esercitano funzioni applicative e sono scelti dai Direttori degli uffici o dei servizi, se sacerdoti o diaconi con il consenso del Vescovo diocesano, secondo le procedure determinate o almeno approvate dal *Moderator curiae*. La durata delle collaborazioni a tempo determinato, l'eventuale mobilità interna per le collaborazioni a tempo indeterminato, l'organizzazione dell'orario di lavoro, anche per quanto riguarda i permessi e le ferie, sono regolamentate dallo stesso *Moderator curiae*.
16. I Direttori di un ufficio o di un servizio, i membri delle commissioni e gli addetti possono ricevere rimborsi per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità determinate dal *Moderator curiae* e sotto la responsabilità del Vicario generale, per il settore Affari generali, o del Vicario episcopale di settore, per gli altri settori, nell'ambito delle disponibilità dei Fondi finanziari di ciascun settore.
17. I sacerdoti Direttori di un ufficio o di un servizio oppure addetti sono remunerati nell'ambito del Sistema nazionale di sostentamento del clero secondo le modalità previste dal relativo Decreto generale diocesano. L'organizzazione dell'orario di lavoro, compatibilmente con l'espletamento di eventuali altri uffici esterni alla Curia, anche per quanto riguarda i permessi e le ferie, sono concordati con il *Moderator curiae*.
18. Nell'ambito dell'organico dei dipendenti a tempo indeterminato e delle collaborazioni a tempo determinato, che sono definiti preventivamente dal Vescovo diocesano sulla base delle necessità operative e della disponibilità finanziaria del *Fondo Funzionamento Curia* di cui all'art. 54, alcuni fedeli non sacerdoti Direttori di un ufficio o di un servizio oppure addetti vengono assunti e remunerati con regolare contratto di lavoro, o comunque ricevono un regolare

compenso, secondo le norme dell'ordinamento civile italiano, alle dipendenze della Diocesi di Cuneo, rappresentata legalmente, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, dal *Moderator curiae* in virtù di specifica procura rilasciata dal Vescovo diocesano.

19. Nell'organico dei dipendenti a tempo indeterminato nessuno viene inquadrato ad un livello dirigenziale e la remunerazione viene modulata per tutti a partire da una medesima paga-base, aumentata dagli scatti di anzianità maturati e, per chi ha temporaneamente una funzione direttiva, da una indennità aggiuntiva, sempre comunque al di sotto di una soglia massima stabilita dal Vescovo diocesano. A partire dalla paga-base dei dipendenti a tempo indeterminato viene modulata anche la remunerazione per le collaborazioni a tempo determinato.
20. Circa l'eventuale rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni dai membri del Collegio dei consultori, del Consiglio diocesano per gli affari economici, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano e dei Tribunali interdiocesani valgono le norme specificate nei rispettivi Regolamenti.
21. Il Vicario generale, i Vicari episcopali, i Direttori degli uffici e dei servizi, gli addetti, come pure i membri del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, oltre ad un eventuale rapporto di lavoro non possono avere altri rapporti di tipo professionale o comunque in cui vi sia un interesse o un tornaconto con la Diocesi di Cuneo, salvo il Vescovo diocesano conceda eccezione scritta al riguardo. Lo stesso divieto è esteso anche circa i rapporti con le persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, fatta salva sempre la possibilità per il Vescovo di concedere eccezioni scritte.
22. Alla promessa e alla riservatezza di cui al can. 471 sono tenuti i Direttori degli uffici e dei servizi, come pure gli addetti, sottoscrivendo, all'atto di assumere l'ufficio, davanti al Vescovo diocesano, o ad un suo delegato, la promessa di fedeltà secondo la formula predisposta dal Cancelliere vescovile, ed attenendosi alle indicazioni dello stesso Cancelliere per quello che riguarda la riservatezza e il segreto d'ufficio. Il Vicario generale, i Vicari episcopali, o gli eventuali Delegati episcopali di settore, e l'Economo diocesano sono contestualmente tenuti anche alla promessa con giuramento di cui al can. 1283.1°, sottoscrivendo la promessa di tenere l'amministrazione con diligenza e fedeltà secondo la formula predisposta dal Cancelliere. Il Vicario generale e i Vicari episcopali sono tenuti inoltre ad emettere anche la professione di fede e il giuramento di fedeltà, di cui al can. 833, secondo la formula approvata dalla Sede apostolica.

Le attrezzature e le risorse finanziarie

23. Le attrezzature necessarie al funzionamento degli uffici e dei servizi sono gestite in modo unitario dalla Segreteria generale, sotto la direzione del *Moderator curiae*.
24. La disponibilità finanziaria annuale riservata alla Curia diocesana dentro il bilancio della Diocesi di Cuneo viene determinata entro il 30 novembre di ogni anno per l'esercizio finanziario dell'anno successivo dal Vescovo diocesano, considerate le indicazioni del Consiglio episcopale e sentiti il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici. Essa viene costituita, nella misura attestata dall'Economo diocesano, dai tributi di cui al can. 1263, così come determinati dal relativo Decreto generale diocesano, dalle somme provenienti dall'otto per mille dell'IRPEF assegnate dalla Conferenza Episcopale Italiana per le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi, d'ora in poi *otto per mille*, come pure dagli eventuali contributi di enti pubblici e fondazioni bancarie erogati per iniziative specifiche, attingendo quindi alle altre entrate della Diocesi di Cuneo qualora il fabbisogno sia superiore.
25. La determinazione della disponibilità finanziaria di cui all'art. 24 deve comunque garantire dentro il bilancio della Diocesi di Cuneo l'equilibrio del conto economico preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo, fermo restando che parte delle somme provenienti dall'*otto per mille* devono essere destinate alle persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, anzitutto alla Fondazione Opere

Diocesane Cuneesi, secondo le modalità previste dal Regolamento promulgato dal Vescovo diocesano, e considerando anche le risorse da utilizzare per il pagamento dei debiti contratti, gli investimenti da realizzare nel patrimonio immobiliare e i finanziamenti da destinare ad eventuali altre finalità stabilite dal Vescovo.

26. Le risorse finanziarie disponibili per la Curia diocesana vengono ripartite entro il 30 novembre di ogni anno per l'esercizio finanziario dell'anno successivo dal Vescovo diocesano, su proposta del *Moderator curiae*, sentito il Consiglio episcopale. La ripartizione avviene secondo i Fondi finanziari non autonomi costituiti dal presente Statuto anche a norma del can. 1274§3, amministrati dal Vicario generale e dai Vicari episcopali.
27. Gli uffici e i servizi utilizzano le risorse dei Fondi finanziari del proprio settore, secondo le determinazioni dei Vicari episcopali di settore.
28. La gestione operativa dei Fondi finanziari è affidata alla Segreteria generale, sotto la direzione dell'Economo diocesano, con la collaborazione dei segretari di settore, e può avvalersi di conti correnti bancari distinti, come determinato dallo stesso Economo. Tali conti sono intestati alla Diocesi di Cuneo, con potere di firma attribuito al Vescovo diocesano, che ne è il legale rappresentante, e con delega ad operare conferita all'Economo diocesano ed eventualmente ad altri, secondo le determinazioni dell'Economo stesso.
29. I singoli movimenti contabili all'interno dei Fondi finanziari entrano analiticamente nella contabilità della Diocesi di Cuneo, e di conseguenza vengono esposti nel relativo bilancio annuale, nelle modalità determinate dall'Economo diocesano.

Redazione, archiviazione e pubblicità degli atti di Curia

30. Gli atti degli uffici e dei servizi, come pure gli atti del Vescovo diocesano, devono essere redatti in modo uniforme, trasparente e tracciabile, e vanno contrassegnati con il sigillo della Curia diocesana di Cuneo, secondo le modalità determinate dal Cancelliere vescovile, che ne cura anche l'archiviazione.
31. A norma del can. 474, tutti gli atti di potestà esecutiva posti dal Vescovo diocesano, dal Vicario generale e dai Vicari episcopali, o dagli eventuali Delegati episcopali di settore, come pure dai Delegati vescovili, devono essere sottoscritti dal Cancelliere vescovile o da un Notaio di curia.
32. La pubblicità degli atti e delle attività della Curia diocesana, come pure degli atti e alle attività del Vescovo diocesano, avviene in via ufficiale attraverso la Rivista Diocesana Cuneese, il sito web della Diocesi di Cuneo, il settimanale La Guida e gli eventuali Comunicati stampa della Curia Diocesana, sotto l'autorità del Vescovo, del Vicario generale e dei Vicari episcopali di settore, ciascuno secondo il proprio grado e le proprie competenze, e sotto la direzione operativa del Cancelliere vescovile, che si può avvalere di collaborazioni esterne, secondo il Regolamento promulgato dal Vicario generale.

Il settore Affari generali

33. Il settore Affari generali raccoglie gli uffici della Curia diocesana, definiti dal Codice di diritto canonico e ulteriormente in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano in particolare nell'esercizio del *munus regendi*, anche a servizio degli altri settori della Curia stessa, sotto la direzione del Vicario generale.
34. Appartengono a questo settore gli uffici del Vicario generale, del Vicario episcopale per i chierici e i religiosi, del *Moderator curiae*, dell'Economo diocesano e del Cancelliere vescovile, tutti supportati da un'unica Segreteria generale.
35. A tale settore sono collegati i costi e i Fondi finanziari non autonomi di cui agli artt. 52-58, che possono essere vincolati da Regolamenti propri, promulgato dal Vescovo diocesano.

Il Vicario generale

36. A norma del can. 479§1, al Vicario generale compete, in forza dell'ufficio, la stessa potestà esecutiva su tutta la Diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano: egli ha cioè la potestà di porre tutti gli atti di potestà esecutiva, in quanto Ordinario del luogo, ad eccezione di quelli che il Codice di diritto canonico riserva al Vescovo diocesano oppure che il Vescovo stesso si è riservato.
37. Il Vicario generale aiuta il Vescovo diocesano nella direzione e nel coordinamento del Consiglio episcopale, del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, secondo le determinazioni dei rispettivi Regolamenti.
38. Il Vicario generale amministra i Costi e i Fondi finanziari del settore Affari generali, salvo quelli riservati al Vescovo stesso o assegnati all'amministrazione del Vicario episcopale per i chierici e i religiosi, secondo le determinazioni di questo Statuto.

Il Vicario episcopale per i chierici e i religiosi

39. Il Vicario episcopale per i chierici e i religiosi vigila sull'accompagnamento dei sacerdoti e dei diaconi incardinati nella Diocesi o almeno qui domiciliati, con una particolare attenzione per quelli ammalati ed anziani, eventualmente aiutato dal Delegato vescovile per i diaconi permanenti, se il Vescovo diocesano lo ha costituito; favorisce la formazione permanente dei chierici, con il supporto dell'Ufficio per la formazione di cui all'art. 71; sostiene la collaborazione, all'interno della Diocesi, degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, in particolare dei sacerdoti ad essi ascritti.
40. Il Vicario episcopale per i chierici e i religiosi, Ordinario del luogo per tutte le materie inerenti tali fedeli, può concedere le licenze ai chierici di cui ai cann. 283§1, 285§4, 289, 533 e 550, come pure compiere gli atti di vigilanza sugli istituti di vita consacrata e sulle società di vita apostolica di cui ai cann. 637, 638§4, 644, 645§2, 686 e 687.
41. Il Vicario episcopale per i chierici e i religiosi amministra il *Fondo Solidarietà Clero* di cui all'art. 58.

Il Moderator curiae

42. Applicando il disposto del can. 473§2, il *Moderator curiae* viene nominato per coordinare le attività della Curia diocesana sotto l'autorità del Vescovo diocesano, favorendo un razionale utilizzo delle risorse umane e finanziarie, secondo le modalità determinate in questo Statuto.
43. Può essere nominato *Moderator curiae* il Vicario generale, come suggerito dal can. 473§3, oppure il Cancelliere vescovile o il Direttore di un altro ufficio o servizio della Curia diocesana, se sacerdoti.
44. Il *Moderator curiae* può avvalersi della collaborazione di un proprio Delegato, da lui scelto tra i sacerdoti Direttori o addetti della Curia diocesana.

L'Economo diocesano

45. A norma del can. 494, l'Economo diocesano amministra i beni della Diocesi di Cuneo non per potestà propria o delegata ma sotto l'autorità del Vescovo diocesano, e di coloro che partecipano alla potestà esecutiva del Vescovo per l'amministrazione dei Costi e dei Fondi finanziari della Curia diocesana, come determinato in questo Statuto, vigilando sull'equilibrio finanziario complessivo, attestando entro il 30 settembre di ogni anno le risorse finanziarie disponibili ai fini della determinazione di cui agli artt- 24-25 e redigendo ogni anno il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio diocesano per gli affari economici entro il 30 aprile.
46. A norma del can. 1278, sono attribuite all'Economo diocesano anche funzioni di collaborazione alla vigilanza dell'Ordinario sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, di cui al can. 1276§1, nelle modalità previste dal relativo

Decreto generale diocesano. Inoltre l'Economo diocesano partecipa attivamente alla promozione del sostegno economico alla Chiesa, avvalendosi della collaborazione del Delegato vescovile eventualmente nominato dal Vescovo diocesano.

47. L'Economo diocesano può essere costituito anche Notaio di Curia, a norma del can. 483, limitatamente per le questioni in cui riceve un mandato dal Cancelliere vescovile, nell'ambito delle sue competenze, o direttamente dal Vescovo diocesano.

Il Cancelliere vescovile

48. A norma del can. 482§1, il Cancelliere vescovile provvede che gli atti della Curia diocesana, come pure tutti gli atti di natura giuridica del Vescovo diocesano, siano redatti compiutamente, siano resi pubblici e siano custoditi nell'archivio della Curia, *servatis servandis*, secondo il disposto degli artt. 30-32.
49. Il Cancelliere vescovile assume anche un ruolo di consulenza e di supporto in materia giuridica per il Vescovo diocesano, per gli altri Ordinari e per le persone canoniche, fisiche o giuridiche, che sono sotto la giurisdizione dell'Ordinario.

La segreteria generale

50. La segreteria generale è formata dagli addetti che collaborano con il Vicario generale, i Vicari episcopali, il *Moderator curiae*, l'Economo diocesano e il Cancelliere vescovile. Sotto la direzione del *Moderator curiae* sovrintende all'utilizzo della sede secondo le intese e i modi di cui all'art. 5, all'organizzazione degli addetti di cui all'art. 15 e alla gestione unitaria delle attrezzature necessarie al funzionamento di cui all'art. 23; sotto la direzione dell'Economo diocesano, espleta le funzioni di ragioneria per tutti gli uffici o servizi, monitorando le entrate e disponendo i pagamenti; sotto la direzione del Cancelliere vescovile, gestisce gli sportelli aperti al pubblico, vigila sulla corrispondenza e cura le procedure di redazione, archiviazione e pubblicità degli atti di Curia. Nell'espletamento di tali compiti si avvale della collaborazione dei segretari di ciascun settore.
51. Se necessario gli addetti della segreteria generale o i segretari di settore possono essere costituiti Notai di Curia, a norma del can. 483, limitatamente per le questioni in cui ricevono un mandato dal Cancelliere vescovile, nell'ambito delle sue competenze, o direttamente dal Vescovo diocesano.

Costi e Fondi finanziari del settore Affari generali

52. I costi del settore Affari generali gestiti sotto la responsabilità del Vescovo diocesano riguardano i contributi agli organismi interdiocesani o regionali o nazionali e le opere di carità compiute direttamente dal Vescovo.
53. I costi del settore Affari generali gestiti sotto la responsabilità del Vicario generale riguardano: le attività proprie del settore Affari generali, tra cui il rimborso delle spese sostenute dalle persone che collaborano a vario titolo; il funzionamento del palazzo vescovile e dell'abitazione del Vescovo diocesano; il rimborso delle spese sostenute per lo studio o per le attività pastorali da sacerdoti e diaconi, elargiti dal Vicario generale in base alle Istruzioni date in materia; il funzionamento della Cappellania ospedaliera di cui all'art. 82.
54. Il *Fondo Funzionamento Curia* è amministrato dal Vicario generale ed è alimentato a norma degli artt. 24-25. A tale Fondo si attinge per i costi riguardanti il sostentamento del Vescovo diocesano, degli eventuali altri Vescovi, ausiliari oppure emeriti, e dei sacerdoti che operano nella Curia, come pure il costo dei dipendenti non sacerdoti e le spese di gestione ordinaria della sede.
55. Il *Fondo Legati* è amministrato dal Vicario generale, e gestisce il patrimonio delle pie fondazioni non autonome finalizzate alla celebrazione di Messe di cui al can. 1303§1 che le persone

giuridiche canoniche pubbliche della Diocesi affidano alla custodia dell'Ordinario del luogo. Su tale Fondo transitano anche le offerte relative ad oneri di Messe non soddisfatti che i sacerdoti o altre persone canoniche, fisiche o giuridiche, consegnano all'Ordinario affinché vengano date ai sacerdoti che ne hanno necessità, a norma del can. 956.

56. Il *Fondo Vicariato*, cosiddetto in quanto tradizionalmente annesso all'ufficio del Vicario generale, è un insieme di debiti e crediti tra la Diocesi di Cuneo e persone canoniche, fisiche o giuridiche, che sono sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Attraverso tale Fondo, amministrato dal Vicario generale, la Diocesi di Cuneo interviene con crediti a favore di persone giuridiche canoniche che sono in difficoltà, e riceve, a sua volta, crediti da persone canoniche, fisiche o giuridiche.
57. Il *Fondo Riserva Diocesana* è un accantonamento di risorse finanziarie per situazioni di emergenza, amministrato dal Vicario generale. Il Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, può incrementarlo ogni anno, attingendo prioritariamente dalle somme provenienti dall'*otto per mille* e può anche utilizzarlo come fonte di credito per altri Fondi della Curia diocesana.
58. Il *Fondo Solidarietà Clero* è amministrato dal Vicario episcopale per i chierici e i religiosi, e finanzia il sostegno ai sacerdoti anziani o ammalati o in situazioni straordinarie e imprevedibili o in particolari difficoltà economiche, secondo quanto determinato dal relativo Regolamento promulgato dal Vescovo diocesano. È alimentato da offerte, erogazioni liberali, donazioni, eredità e legati, come pure dalle offerte delle messe binate e trinate, di cui al can. 951§1, come stabilito dal Decreto generale sul sostentamento del clero, e, eventualmente, dalle somme provenienti dall'*otto per mille* per gli interventi caritativi.

Il settore Evangelizzazione e sacramenti

59. Il settore Evangelizzazione e sacramenti raccoglie gli uffici e i servizi della Curia diocesana, definiti in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano in particolare nell'esercizio del *munus docendi* e del *munus sanctificandi*. È diretto da un Vicario episcopale, con l'ausilio di un segretario.

Il Vicario episcopale per l'Evangelizzazione e i sacramenti

60. Il Vicario episcopale per l'Evangelizzazione e i sacramenti, Ordinario del luogo per tali materie, coordina l'attività degli uffici e dei servizi del settore; quando necessario può rappresentare il Vescovo diocesano sulle questioni inerenti il settore, anche con propri interventi pubblici e concedendo il patrocinio diocesano ad iniziative secolari, soprattutto al fine di coordinare le diverse forme dell'apostolato di tutta la Diocesi, a norma del can. 394§1, salvo che per gli ambiti dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso come pure dell'insegnamento della religione cattolica, che competono ai rispettivi Delegati vescovili; deve esprimere il suo parere al Vescovo diocesano circa l'erezione o l'approvazione o la concessione della personalità giuridica o il consenso per l'uso dell'aggettivo cattolico ad associazioni di fedeli a scopo formativo o impegnate nella promozione del culto divino oppure a scuole o università, a norma dei cann. 300, 301§1, 312, 322, 803§3 e 808; ha la potestà di dare la licenza o l'approvazione per la pubblicazione dei libri, di cui al can. 824§1; ha la facoltà *ipso iure*, in forza dell'ufficio, di amministrare la confermazione a coloro che vengono battezzati fuori dell'infanzia o ai battezzati che vengono ammessi alla piena comunione nella Chiesa cattolica, a norma del can. 883.1°; ha la potestà di ammettere uno nella piena comunione nella Chiesa cattolica, secondo quanto previsto dal *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*; ha la potestà di porre i rescritti in materia matrimoniale.
61. Il Vicario episcopale per l'Evangelizzazione e i sacramenti amministra i costi per le attività proprie del settore, tra cui il rimborso delle spese sostenute dalle persone che collaborano a vario titolo,

e il relativo Fondo finanziario non autonomo, che può essere vincolato da un Regolamento, promulgato dal Vicario generale.

62. Il Delegato episcopale per l'Evangelizzazione e i sacramenti, eventualmente costituito dal Vescovo diocesano a norma dell'art. 11 quando non intenda nominare un Vicario episcopale di settore, ha per delega tutte le potestà di cui all'art. 60 e amministra per mandato speciale i costi per le attività proprie del settore e il relativo Fondo finanziario non autonomo di cui all'art. 61.

Uffici e servizi del settore Evangelizzazione e sacramenti

63. Gli uffici e i servizi del settore Evangelizzazione e sacramenti promuovono l'attività pastorale catechistica e liturgica, offrendo strumenti operativi alle parrocchie e agli altri soggetti pastorali della Diocesi, orientando, nelle proprie specifiche competenze, gli altri uffici della Curia diocesana, avvalendosi, per la formazione, dell'ufficio di cui all'art. 71 e gestendo direttamente iniziative promosse dal Vescovo diocesano, anche in collaborazione con altri soggetti ecclesiali e della società civile.
64. Gli uffici e i servizi del settore Evangelizzazione e sacramenti sono dieci: l'Ufficio catechistico, l'Ufficio liturgico, l'Ufficio missionario, l'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, l'Ufficio per la formazione, l'Ufficio per l'insegnamento della Religione cattolica, l'Ufficio per la famiglia, il Servizio per la pastorale dei ragazzi, il Servizio per la pastorale giovanile e il Servizio per la pastorale delle vocazioni. Ciascun ufficio e servizio può avere un proprio Regolamento interno, promulgato dal Vicario episcopale di settore.
65. Nell'Ufficio catechistico sono obbligatorie e permanenti la commissione per il catecumenato, sotto la responsabilità del Delegato vescovile per il catecumenato, la commissione per la pastorale prima e dopo il battesimo dei bambini, la commissione per l'iniziazione cristiana dei ragazzi e la commissione per la catechesi agli adulti. Il Vescovo diocesano può conferire la delega per il catecumenato al Direttore dell'Ufficio catechistico oppure ad altri.
66. Il Delegato vescovile per il catecumenato ha la responsabilità del Registro dei catecumeni come pure del Registro dei battezzati ammessi alla piena comunione nella Chiesa cattolica, secondo quanto previsto dal *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, entrambi da custodire nella Curia diocesana insieme al Registro diocesano dei confermati in età adulta.
67. Nell'Ufficio liturgico è obbligatoria e permanente la commissione di musica sacra e pastorale liturgica, sotto la responsabilità del Delegato vescovile per la musica sacra, di cui fa parte anche il Delegato per le celebrazioni liturgiche vescovili. Il Vescovo diocesano può conferire tali deleghe al Direttore dell'Ufficio liturgico oppure ad altri.
68. Il Delegato vescovile per la musica sacra ha la potestà delegata, che non cessa in sede vacante, a norma del can. 142§1, di concedere la licenza all'uso delle chiese per concerti, secondo le norme del diritto canonico universale e particolare, in modo speciale gli orientamenti dati dalla Conferenza Episcopale della Regione ecclesiastica piemontese.
69. Il Direttore dell'Ufficio missionario sovrintende alle convenzioni di cui al can. 271§1 sia per i chierici incardinati nella Diocesi che prestano servizio altrove che per i chierici incardinati altrove che prestano servizio nella Diocesi, favorendo il collegamento o l'integrazione di tali chierici con la Chiesa locale, in collaborazione con il Vicario episcopale per i chierici e i religiosi.
70. In qualità di Delegato vescovile, il Direttore dell'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso rappresenta il Vescovo diocesano davanti alle autorità proprie delle altre Chiese o comunità ecclesiali ed ai responsabili degli altri gruppi religiosi e ha pure la potestà delegata, che non cessa in sede vacante, a norma del can. 142§1, di concedere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, per il matrimonio canonico tra un cattolico e un non battezzato, e la licenza per la celebrazione del matrimonio canonico tra un cattolico e un battezzato non cattolico.

71. L'Ufficio per la formazione supporta il Vicario episcopale per i chierici e i religiosi per la formazione permanente dei chierici e aiuta gli altri uffici della Curia diocesana per le loro attività formative, gestendo in particolare, se necessario tramite la Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, la Scuola di formazione teologica, diretta dal Direttore dell'Ufficio stesso, e l'Istituto diocesano di musica sacra, il cui Direttore è nominato dal Vicario generale, su proposta del Delegato vescovile per la musica sacra.
72. Il Direttore dell'Ufficio per l'insegnamento della Religione cattolica è il Delegato vescovile per l'insegnamento della Religione cattolica, in particolare di fronte alle autorità competenti delle scuole di ogni ordine e grado del Sistema nazionale italiano dell'istruzione presenti nel territorio della Diocesi. In tale ruolo, sulla base delle intese tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, come pure secondo le indicazioni di quest'ultima, determina le procedure per la concessione e la revoca del titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica, propone al Vescovo diocesano gli insegnanti a cui concedere o revocare tale titolo, stila la graduatoria interna diocesana degli insegnanti di religione cattolica e formula le proposte di incarico degli insegnanti di religione cattolica ai dirigenti scolastici degli istituti inseriti nel Sistema nazionale italiano dell'istruzione presenti nel territorio della Diocesi.
73. L'Ufficio per la famiglia, il Servizio per la pastorale dei ragazzi e il Servizio per la pastorale giovanile si occupano anche di pastorale scolastica ed universitaria, collaborando con l'Ufficio per l'insegnamento della religione cattolica, ciascuno nel proprio ambito ed in modo coordinato sotto la direzione del Vicario episcopale di settore.

Il settore Carità e impegno sociale

74. Il settore Carità e impegno sociale raccoglie gli uffici della Curia diocesana, definiti in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano nella promozione e nella gestione diretta di opere di carità, favorendo la presenza e la testimonianza ecclesiale nei diversi contesti di vita della società civile, in particolare negli ambiti professionali e nelle situazioni di marginalità. È diretto da un Vicario episcopale, con l'ausilio di un segretario.

Il Vicario episcopale per la Carità e l'impegno sociale

75. Il Vicario episcopale per la Carità e l'impegno sociale, Ordinario del luogo per tali materie, coordina l'attività degli uffici del settore; quando necessario può rappresentare il Vescovo diocesano sulle questioni inerenti il settore, anche con propri interventi pubblici e concedendo il patrocinio diocesano ad iniziative secolari, soprattutto al fine di coordinare le diverse forme dell'apostolato di tutta la Diocesi, a norma del can. 394§1; deve esprimere il suo parere al Vescovo diocesano circa l'erezione o l'approvazione o la concessione della personalità giuridica o il consenso per l'uso dell'aggettivo cattolico ad associazioni di fedeli a scopo caritativo o comunque impegnate in campo sociale, a norma dei cann. 300, 312, 322 ha la potestà di vigilare sulle pie fondazioni autonome o non autonome, di cui al can. 1303, costituite a scopi caritativi, come pure sulla destinazione delle questue speciali, di cui al can. 1266.
76. Il Vicario episcopale per la Carità e l'impegno sociale amministra i costi per le attività proprie del settore, tra cui il rimborso delle spese sostenute dalle persone che collaborano a vario titolo, e il relativo Fondo finanziario non autonomo, che può essere vincolato da un Regolamento, promulgato dal Vicario generale.
77. Il Delegato episcopale per la Carità e l'impegno sociale, eventualmente costituito dal Vescovo diocesano a norma dell'art. 11 quando non intenda nominare un Vicario episcopale di settore, ha per delega tutte le potestà di cui all'art. 75 e amministra per mandato speciale i costi per le attività proprie del settore e il relativo Fondo finanziario non autonomo di cui all'art. 76.

Uffici del settore Carità e impegno sociale

78. Gli uffici del settore Carità e impegno sociale promuovono l'attività pastorale in campo caritativo e sociale, offrendo strumenti operativi alle parrocchie e agli altri soggetti pastorali della Diocesi, orientando, nelle proprie specifiche competenze, gli altri uffici della Curia diocesana, avvalendosi, per la formazione, dell'ufficio di cui all'art. 71 e gestendo le opere caritative promosse dal Vescovo diocesano, anche in collaborazione con altri soggetti ecclesiali e della società civile.
79. Gli uffici del settore Carità e impegno sociale sono quattro: l'Ufficio per la pastorale della Carità, l'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, l'Ufficio per la pastorale dei migranti e l'Ufficio per la pastorale della salute. Ciascun ufficio può avere un proprio Regolamento interno, promulgato dal Vicario episcopale del settore.
80. Le competenze dell'Ufficio per la pastorale della Carità sono assegnate alla Caritas diocesana, organismo pastorale con un proprio Fondo finanziario non autonomo gestito dalla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi secondo il Regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, con il consenso del Vescovo diocesano. A tale ufficio sono affidate in modo esclusivo le opere caritative promosse dal Vescovo diocesano.
81. Nell'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro è obbligatoria e permanente la commissione per la giustizia, la pace e la custodia del creato.
82. All'Ufficio per la pastorale della salute è collegata la Cappellania dell'Ospedale di Cuneo, che ha un proprio Regolamento, promulgato dal Vescovo diocesano, e i cui costi sono amministrati dal Vicario generale, a norma dell'art. 53.

Il settore Cultura

83. Il settore Cultura raccoglie gli uffici della Curia diocesana, definiti in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano nella custodia dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi, materiali e immateriali, come pure nella promozione di iniziative culturali rivolte alla comunità ecclesiale e in dialogo con la società civile. È diretto da un Vicario episcopale, con l'ausilio di un segretario.

Il Vicario episcopale per la Cultura

84. Il Vicario episcopale per la Cultura, Ordinario del luogo per tale materia, coordina l'attività degli uffici del settore; quando necessario può rappresentare il Vescovo diocesano sulle questioni inerenti il settore, anche con propri interventi pubblici e concedendo il patrocinio diocesano ad iniziative secolari, soprattutto al fine di coordinare le diverse forme dell'apostolato di tutta la Diocesi, a norma del can. 394§1; ha la potestà di concedere le licenze concernenti beni vincolati o per il culto, sia in materia di straordinaria amministrazione patrimoniale che relativamente al loro utilizzo; ha la potestà di vigilare sulle pie fondazioni autonome o non autonome, di cui al can. 1303, costituite a scopi culturali; deve esprimere il suo parere al Vescovo diocesano circa l'erezione o l'approvazione o la concessione della personalità giuridica o il consenso per l'uso dell'aggettivo cattolico ad associazioni di fedeli a scopo culturale, a norma dei cann. 300, 312, 322.
85. Il Vicario episcopale per la Cultura amministra i costi per le attività proprie del settore, tra cui il rimborso delle spese sostenute dalle persone che collaborano a vario titolo, e il relativo Fondo finanziario non autonomo, su cui transitano anche i contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto destinati alla Diocesi di Cuneo. Tale Fondo è vincolato da un Regolamento, promulgato dal Vescovo diocesano, che determina anche le modalità di erogazione dei suddetti contributi finanziari alle persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario del luogo che ne fanno richiesta.

86. Il Delegato episcopale per la Cultura, eventualmente costituito dal Vescovo diocesano a norma dell'art. 11 quando non intenda nominare il Vicario episcopale di settore, ha per delega tutte le potestà di cui all'art. 84 e amministra per mandato speciale i costi per le attività proprie del settore e il relativo Fondo finanziario non autonomo di cui all'art. 85.

Uffici del settore Cultura

87. Gli uffici del settore Cultura promuovono l'attività pastorale in campo culturale, offrendo strumenti operativi alle parrocchie e agli altri soggetti pastorali della Diocesi, orientando, nelle proprie specifiche competenze, gli altri uffici della Curia diocesana, avvalendosi, per la formazione, dell'apposito ufficio della Curia e gestendo direttamente le iniziative culturali promosse dal Vescovo diocesano, anche in collaborazione con altri soggetti ecclesiali e della società civile.
88. Gli uffici del settore Cultura sono tre: l'Ufficio per la cultura e la memoria, l'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e l'Ufficio per i pellegrinaggi e il tempo libero. Ciascun ufficio può avere un proprio Regolamento interno, promulgato dal Vicario episcopale di settore.
89. L'Ufficio per la cultura e la memoria gestisce, se necessario tramite la Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, l'Archivio storico diocesano, con l'annessa Biblioteca, e il Museo diocesano.
90. Il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici tiene i rapporti tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, presenti sul territorio della Diocesi, e le autorità secolari in materia di tutela dei beni artistici, paesaggistici e archeologici, secondo le intese tra lo Stato italiano e la Conferenza Episcopale Italiana. Il Vescovo diocesano può conferire tale delega al Direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia per il culto oppure ad altri.
91. Il Delegato vescovile per gli archivi storici ecclesiastici vigila sulla custodia e sull'accesso ai documenti dell'Archivio storico diocesano e degli Archivi storici delle persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, a norma dell'apposito Regolamento promulgato dal Vicario episcopale di settore. Il Vescovo diocesano può conferire tale delega al Direttore dell'Ufficio per la cultura e la memoria oppure ad altri.

Il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici

92. Il Collegio dei consultori è regolato dal can. 502 ed ulteriormente da un proprio Regolamento, promulgato dal Vescovo diocesano.
93. Il Consiglio diocesano per gli affari economici è regolato dai cann. 492 e 493 ed ulteriormente da un proprio Regolamento, promulgato dal Vescovo diocesano.

Il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano

94. Il Consiglio presbiterale è regolato dai cann. 495-501 e dal proprio Statuto, promulgato dal Vescovo diocesano.
95. Il Consiglio pastorale diocesano è regolato dai cann. 511-514 e dal proprio Statuto, promulgato dal Vescovo diocesano.

I Tribunali interdiocesani e i Vicari giudiziali

96. Fatta salva la potestà giudiziaria in prima istanza del Vescovo diocesano, che egli può sempre esercitare personalmente o tramite altri per tutte le cause, con l'approvazione della Sede apostolica i Vescovi delle Diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo hanno costituito un unico Tribunale di prima istanza, con sede a Fossano, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann. 1419-1421, avendo come tribunale di appello il Tribunale arcidiocesano di Torino, senza che venga meno il diritto di appellare già in seconda istanza alla Rota Romana.
97. Tale Tribunale interdiocesano cuneese di Fossano è presieduto da un unico Vescovo moderatore ed ha un unico Vicario giudiziale, con eventuali Vicari giudiziali aggiunti. È competente per tutte

le cause giudiziali, salvo che per quelle di nullità matrimoniale, a cui comunque può collaborare fornendo un servizio di consulenza previa o cooperando alle rogatorie di altri tribunali. Può inoltre occuparsi di cause amministrative, in particolare delle istruttorie per richiedere al Romano Pontefice lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, lo scioglimento del matrimonio in favore della fede e la dispensa dall'obbligo del celibato per i sacerdoti o i diaconi celibi.

98. Le cause di nullità matrimoniale dei fedeli che hanno celebrato il matrimonio nella Diocesi di Cuneo oppure dei fedeli che hanno in essa il domicilio o il quasi domicilio o ancora dei fedeli che di fatto possono raccogliere in essa la maggior parte delle prove vengono deferite in prima istanza all'unico Tribunale di prima e seconda istanza, con sede a Torino, costituito con l'approvazione della Sede apostolica dagli Arcivescovi di Torino e di Vercelli insieme ai Vescovi loro suffraganei di Acqui Terme, Alba, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Saluzzo e Susa.
99. Tale Tribunale interdiocesano piemontese di Torino è presieduto da un unico Vescovo moderatore ed ha un unico Vicario giudiziale, con eventuali Vicari giudiziali aggiunti. Ha come tribunale di appello il Tribunale regionale lombardo di Milano ed è stato designato come tribunale di appello per il Tribunale regionale ligure di Genova, senza che venga meno il diritto di appellare già in seconda istanza alla Rota Romana.
100. Per i fedeli di cui all'art. 98 nel cui matrimonio ricorrano determinate circostanze e che presentano la domanda di comune accordo, a norma del can. 1683, spetta al Vicario giudiziale del Tribunale interdiocesano piemontese di Torino determinare il libello con cui si introduce il processo più breve al giudizio diretto del Vescovo diocesano, la cui sentenza può essere appellata davanti al Tribunale arcidiocesano di Torino, senza che venga meno il diritto di appellare già in seconda istanza alla Rota Romana.

Norme transitorie e finali

101. All'entrata in vigore del presente Statuto, gli organismi della Curia diocesana, così come sono attualmente definiti, vengono ridenominati o accorpati o soppressi o comunque riorganizzati in conformità allo Statuto stesso, come meglio precisato negli articoli successivi, che fanno riferimento all'Istruzione del 30 settembre 2015 o al Decreto del 16 dicembre 2016 o alla prassi corrente della Curia diocesana e rimandano agli articoli di questo Statuto.
102. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Vescovo diocesano promulga il Regolamento del Consiglio episcopale di cui all'art. 12.
103. All'entrata in vigore del presente Statuto tutti coloro che vi sono tenuti emettono oppure rinnovano le promesse o la professione di fede e il giuramento di fedeltà di cui all'art. 22.
104. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Vescovo diocesano promulga il Regolamento sulla ripartizione dell'*otto per mille* di cui all'art. 25.
105. L'Ufficio Comunicazioni sociali e stampa viene soppresso, e le sue competenze vengono assunte dall'ufficio del Cancelliere vescovile, a norma dell'art. 32.
106. L'Ufficio amministrativo diocesano viene soppresso, e le sue competenze vengono assunte dall'ufficio dell'Economo diocesano, a norma degli artt. 45-46.
107. Il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa viene soppresso e il suo Direttore diventa il Delegato vescovile per il sostegno economico alla Chiesa di cui all'art. 46.
108. L'Ufficio famiglia diventa l'Ufficio per la famiglia, a norma dell'art. 64, e i suoi Direttori ne mantengono *in solidum* la direzione, diventando Referente il più anziano per nomina, a norma dell'art. 13.
109. Il Centro missionario diventa l'Ufficio missionario, a norma dell'art. 64.
110. La Commissione per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso diventa l'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, a norma dell'art. 64.

111. L'Ufficio per la formazione viene costituito a norma degli artt. 64 e 71, e ne diventa Direttore l'attuale Direttore della Scuola di formazione teologica, di cui all'art. 71.
112. L'Ufficio per l'educazione, la scuola e l'università diventa l'Ufficio per l'insegnamento della Religione cattolica, a norma dell'art. 64, e le sue competenze sulla pastorale dell'educazione, della scuola e dell'università vengono trasferite all'Ufficio per la famiglia, al Servizio per la pastorale dei ragazzi e al Servizio per la pastorale giovanile, a norma dell'art. 73.
113. Il Coordinamento pastorale ragazzi, il Servizio di pastorale giovanile e la Commissione di pastorale vocazionale diventano il Servizio per la pastorale dei ragazzi, il Servizio per la pastorale giovanile e il Servizio per la pastorale delle vocazioni, a norma dell'art. 64.
114. Il titolare dell'attuale ufficio del Cerimoniere vescovile diventa il Delegato per le celebrazioni liturgiche vescovili, a norma dell'art. 67.
115. Ai sensi dell'art. 71 l'Istituto diocesano di musica sacra è affidato alla gestione della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi.
116. La Commissione per la pastorale dei migranti (Migrantes) diventa l'Ufficio per la pastorale dei migranti, a norma dell'art. 79.
117. La Commissione per la pastorale della salute diventa l'Ufficio per la pastorale della salute, a norma dell'art. 79.
118. La Commissione Giustizia e pace viene accorpata all'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, diventandone una commissione obbligatoria e permanente, a norma dell'art. 81.
119. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Vescovo diocesano promulga il Regolamento del Fondo finanziario non autonomo di cui all'art. 85.
120. Il Servizio per la custodia della memoria diventa l'Ufficio per la cultura e la memoria a norma dell'art. 88.
121. La Commissione cultura viene soppressa, e le sue competenze passano all'Ufficio per la cultura e la memoria di cui all'art. 88.
122. Ai sensi dell'art. 89 il Museo diocesano è affidato alla gestione della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi.
123. All'entrata in vigore del presente Statuto, viene abrogato il Regolamento per la Curia promulgato dal vescovo Guido Tonetti il 15 gennaio 1960 come pure vengono abrogati tutti gli Statuti, i Regolamenti e le altre disposizioni finora in vigore negli organismi della Curia diocesana. Ciascun ufficio e servizio, su disposizione dei rispettivi Direttori, può utilizzare gli Statuti, i Regolamenti e le altre disposizioni abrogate come Regolamento interno per quanto è compatibile con questo Statuto, sentito il Cancelliere vescovile, oppure, più opportunamente, può elaborare un nuovo Regolamento interno, da promulgare nei modi previsti in questo Statuto.
124. All'entrata in vigore del presente Statuto, lo Statuto della Caritas diocesana viene sostituito dal Regolamento di cui all'art. 80.
125. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Vescovo diocesano promulga il Regolamento del Collegio dei consultori, di cui all'art. 92, e il Regolamento del Consiglio diocesano per gli affari economici, di cui all'art. 93, in sostituzione dello Statuto ora vigente.
126. Le deleghe e i mandati speciali previsti in questo Statuto sono conferiti fin dalla sua entrata in vigore; ove serve la procura legale, valida agli effetti civili, andrà concessa quanto prima con atto notarile.
127. Entro la fine dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, gli accantonamenti finanziari che ciascun organismo della Curia diocesana custodisce all'entrata in vigore del presente Statuto vengono trasferiti ai Fondi finanziari non autonomi costituiti dallo stesso Statuto. Ai sensi dell'art. 80 gli accantonamenti della Caritas diocesana vengono trasferiti all'apposito Fondo finanziario non autonomo della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi.

128. Entro la fine dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, le attrezzature che ciascun organismo della Curia diocesana utilizza all'entrata in vigore del presente Statuto vengono trasferite alla segreteria generale di cui all'art. 50, sia ai fini della gestione, a norma dell'art. 23, che ai fini della contabilizzazione nello stato patrimoniale del bilancio della Diocesi di Cuneo.